

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4305} —

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 2^a COMMISSIONE
PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 13 aprile 2011 (v. stampati Senato nn. 2380-2386)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CARUSO, D'ALIA, LI GOTTI, CENTARO, MAZZATORTA, LAURO,
MAGISTRELLI, BENEDETTI VALENTINI, VALDITARA, BALBONI,
ALLEGRI, COSTA, PISTORIO; BERSELLI, CARDIELLO**

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del
codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 aprile 2011*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: « ; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà » sono soppresse.

ART. 2.

(Disposizione transitoria).

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, del medesimo codice.

